

OGGETTO: "Piattaforma polifunzionale per il recupero e il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per la produzione di "End of Waste" - proponente Edison Next Recology srl - procedura di V.I.A. - A.I.A. - V.Inc.A. - richiesta di rigetto

Spett.li enti,

abbiamo consultato la documentazione relativa alla procedura di V.I.A.-A.I.A.-V.Inc.A. di cui all'oggetto e riteniamo, per i motivi sotto elencati e dettagliati, di chiedere l'immediato **rigetto del progetto per l'evidente e inequivocabile incompatibilità dello stesso con la localizzazione prescelta, per le carenze documentali e per le incongruenze rilevate.**

1) Competenza della Provincia di Ancona

In premessa riteniamo doveroso segnalare, anche alla valutazione del dirigente competente circa la doverosa disapplicazione della norma regionale, che il D.lgs.152/2006 assegna al livello regionale la competenza per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

La Corte Costituzionale con la Sentenza 189/2021 ha stabilito l'incostituzionalità di una norma regionale che delegava ad altro ente una competenza che la norma nazionale attribuiva alla Regione stessa. Si rimanda a quella sentenza per le motivazioni alla base delle decisione che, ad avviso degli scriventi, si possono traslare anche al caso in esame, avendo il D.lgs.152/2006 attribuito alla Regione il compito di valutare i progetti di cui all'Allegato III relativo alle procedure di V.I.A.

Pertanto la devoluzione delle competenze alla provincia da parte della Regione appare contrastare con evidenza con la norma nazionale e deve quindi essere disapplicata la norma regionale.

2) Documentazione screening V.Inc.A.

Sempre in premessa, nel documento relativo agli elaborati depositati si cita quello relativo allo Screening V.I.A. (numero 114 finale), che però non risulta tra quelli presenti nelle cartelle depositate per la fase pubblica delle osservazioni.

Pertanto la documentazione è incompleta, non potendo di conseguenza presentare osservazioni in merito alle potenziali incidenze dell'intervento con habitat e specie tutelate dalle Direttive 147/2009/CE e 43/1992/CE.

3) Rischio idrogeologico

Nel S.I.A. la localizzazione del progetto viene esaminata, per quanto attiene il rischio idrogeologico, tenendo conto delle mappe regionali elaborate con piene con tempi di ritorno di 200 anni.

Questo approccio è superato. La Direttiva Alluvioni 60/2007/CE stabilisce che le mappe di pericolosità mostrino l'area geografica che può essere inondata in corrispondenza di tre diversi scenari di probabilità il cui il primo è quello Low Probability Hazard – LPH.

La scala temporale associabile a tale scenario è **quello dei tempi di ritorno della piena di 500-1.000** anni per cui devono essere elaborate mappe relative a questo scenario.

Non a caso recentemente, a seguito di osservazioni su un progetto relativo alla proposta ANAS di realizzare una strada nella fondo valle del fiume Tordino in Abruzzo, in un contesto simile a quello marchigiano, la Commissione VIA nazionale ha richiesto appunto ad ANAS, che si era limitata a citare le mappe di scenario relative a piene con tempo di ritorno di 200 anni (quelle del PSDA regionale), un approfondimento per tempi di ritorno ben maggiori.

D'altro lato i recenti eventi alluvionali, probabilmente connessi alla crisi climatica in atto che come è noto sta esacerbando la frequenza degli eventi estremi, compreso quello che ha interessato la vicina valle del fiume Misa, hanno evidenziato tutti i limiti operativi di una perimetrazione delle aree a rischio basata su tempi di ritorno di 200 anni già incongrua rispetto agli obiettivi comunitari, ma ormai neanche più corrispondenti alla realtà di una condizione climatica mutata. Cioè significa che una piena un tempo duecentenaria oggi sarà da considerarsi cinquantenaria, una millenaria praticamente una duecentenaria e così via. Tra l'altro facciamo notare che i valori delle piene sono calcolati su dati pluviometrici raccolti nel passato che non sono ormai rappresentativi dell'andamento delle precipitazioni.

Non a caso gli scienziati e l'IPCC hanno da tempo evidenziato tali problematiche, tanto da farle risaltare nell'opuscolo "*Cambiamento climatico 2021: sintesi per tutti*" (https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/outreach/IPCC_AR6_WGI_SummaryForAll_Italia_n.pdf) dove si legge che per un aumento della temperatura di 1,5 gradi si avranno precipitazioni estreme con maggior frequenza (x1,3). Con un aumento di 2 gradi, che attualmente è lo scenario più probabile, la frequenza aumenterà ulteriormente (x1,7).

La piena da considerare non è dunque quella con tempo di ritorno di 200 anni ma quella millenaria se si vuole realmente comprendere il livello di rischio a cui l'impianto va incontro ed è quindi necessario che, qualora non già disponibili, Edison provveda a presentare un modello adeguato in tal senso.

4) Inquinamento dell'aria - PM2,5

L'inquinamento da polveri ultrafini PM2,5 ha un impatto sanitario enorme, come ormai riconosciuto a livello medico, sotto l'aspetto sia della mortalità, sia dell'aumento e/o peggioramento delle malattie croniche, con immensi costi sociali e sanitari per lo Stato. A mero titolo di esempio, nell'Unione europea, il solo particolato più fine (PM 2,5) causa una perdita di aspettativa di vita di circa 8,6 mesi.

I dati della centralina di monitoraggio della Valle dell'Esino evidenziano una media annuale delle polveri PM2,5 pari a 16 microgrammi/mc, un valore che è **oltre 3 volte la soglia suggerita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità** (5 microgrammi/mc) in quanto queste sostanze causano migliaia di morti ogni anno solo in Italia determinando anche pesanti costi sociali per la collettività (basti pensare, come detto, alle spese sanitarie evitabili). E' anche oltre la soglia, decisa tra l'altro per via politica, individuata dall'Unione Europea da raggiungere entro il 2030 (riteniamo comunque che, ai fini della valutazione oggettiva degli impatti, la soglia da considerarsi sia quella OMS fondata esclusivamente su dati tecnici).

Incredibilmente il proponente non solo non evidenzia tale condizione di criticità rapportandola agli ultimi sviluppi scientifici (in realtà disponibili da almeno 5-10 anni nelle riviste scientifiche e dal

2021 per quanto riguarda le decisioni dell'OMS) ma non produce neanche la modellazione delle ricadute delle emissioni per questa componente.

L'impianto prevede l'emissione attraverso i camini denominati E1 (con portata di 80.000 mc/ora) e E2 (con portata di 10.000 mc/ora) di 7 tonnellate/anno di polveri secondo quanto indicato e ammesso negli elaborati progettuali, oltre a diversi altri inquinanti (ossidi di azoto; composti organici volatili, amianto ecc.).

Basterebbe questo fatto per rendere il progetto del tutto incompatibile con una situazione già compromessa, come, d'altro lato, già evidenziava il Piano Aria della Regione Marche fermo al 2006 (!) che ne imponeva il risanamento nella zona in questione.

5) Inquinamento dell'aria - PM10

Anche l'inquinamento da polveri fini PM10 ha un impatto sanitario enorme, come ormai riconosciuto a livello medico, sia sotto l'aspetto della mortalità sia dell'aumento e/o peggioramento delle malattie croniche, con immensi costi sociali e sanitari per lo Stato.

Nel S.I.A. si riportano i dati della centralina più vicina che presenta una media annuale di ben 26 microgrammi/mc di PM10.

Si tratta di un valore maggiore della soglia individuata dall'OMS (15 microgrammi/mc) e anche oltre la nuova soglia individuata dalla UE (anche in questo caso per via politica e non esclusivamente tecnica).

Basterebbe esaminare il quadro emissivo per evidenziare che l'impianto peggiora la qualità dell'aria per questo parametro. In ogni caso lo stesso proponente nello studio di ricaduta deve ammettere che *"le massime concentrazioni di ricadute al suolo, forniscono un contributo rispetto ai limiti di legge (SQA) al massimo pari al 12,4%, tale contributo si esaurisce in un'area comunque limitata ad un'areale prossimo all'impianto come mostrato dalle mappe di iso-concentrazione allegate, dalle quali si può evincere che a circa 400 metri dal perimetro dell'installazione il contributo in termini di PM10 si riduce a meno del 4% del SQA"*.

Intanto tali percentuali sono state calcolate rispetto a soglie (SQA) non più appropriate dal punto di vista tecnico dovendosi attenere alle soglie OMS molto più restrittive (pertanto le % sarebbero molto maggiori in termini di contributo della nuova sorgente emissiva).

Inoltre anche un minimo peggioramento (anche quello che il proponente comunque ammette per alcuni recettori sensibili più distanti), non sarebbe tollerabile e avverrebbe in violazione degli obblighi di risanamento e non peggioramento della qualità dell'aria fissati dalle norme internazionali, nazionali e regionali.

In ogni caso, in considerazione della frequentazione delle aree e della stessa destinazione urbanistica (che prevede anche residenze!), anche solo nella "core-area" con il peggioramento più marcato sarebbero migliaia le persone esposte in concreto a condizioni di qualità dell'aria pericolose

per la salute umana. Qui la tabella riassuntiva delle emissioni secondo quanto ammesso dall'azienda.

Inquinante	Unità di misura	Flusso di massa annuo	Metodo applicato
HCl	tonn	3,504	Calcolo alla massima capacità
NH ₃	tonn	14,016	Calcolo alla massima capacità
NO _x	tonn	4,44	Calcolo alla massima capacità
Polveri	tonn	7,23	Calcolo alla massima capacità
SO ₂	tonn	1,554	Calcolo alla massima capacità
TVOC	tonn	45,552	Calcolo alla massima capacità

6) Inquinamento dell'aria - NO

Anche per quanto riguarda le emissioni NO il proponente nello studio di ricaduta ammette il peggioramento delle condizioni di inquinamento dell'aria visto che *"le massime concentrazioni di ricadute al suolo, forniscono un contributo rispetto ai limiti di legge (SQA) al massimo pari al 13.25%, tale contributo si esaurisce in un'area comunque limitata ad un'areale prossimo all'impianto come mostrato dalle mappe di iso-concentrazione allegate, dalle quali si può evincere che a circa 400 metri dal perimetro dell'installazione il contributo in termini di NO₂ si riduce a meno del 5% del SQA;"*

Anche in questo caso valgono le considerazioni già espresse circa l'utilizzo di soglie non più ritenute valide sotto l'aspetto tecnico, circa gli impatti e l'incompatibilità con gli obblighi di risanamento.

7) Inquinamento dell'aria - TVOC

Il proponente ammette che le emissioni di TVOC (Composti organici volatili) saranno di ben 45,5 tonnellate/anno (!) ma incredibilmente omette di modellizzare la dispersione di questi inquinanti.

In ogni caso, questo valore già di per sé basterebbe a evidenziare inequivocabilmente l'incompatibilità dell'impianto con una condizione di inquinamento pregressa.

8) Particolato secondario

Lo Studio di impatto presentato da Edison omette di valutare adeguatamente la formazione di particolato secondario (cioè quello derivante dall'interazione tra emissioni e sostanze già presenti nell'aria), nonostante questo rappresenti una quota consistente dell'inquinamento dell'aria.

Gli ossidi di azoto e l'ammoniaca (di cui si prevede un'emissione di ben 14 tonnellate/anno) sono entrambi precursori noti del particolato secondario.

Ciò, a parte la superficialità e l'incompletezza dello studio di impatto, determina certamente un ulteriore peggioramento delle condizioni ambientali e, quindi, l'incompatibilità dell'impianto con la situazione di criticità già accertata.

9)Inquinamento dell'aria - effetto cumulo

Sia l'incompletezza dello studio di impatto ambientale (TVOC, particolato secondario ecc.) sia le considerazioni parziali e superficiali ivi contenute, fanno sì che l'effetto cumulo non sia adeguatamente considerato, tenendo anche conto degli ulteriori opifici già autorizzati e che presto entreranno in funzione.

Ciò è particolarmente grave vista la condizione di criticità ambientale preesistente.

In ogni caso, tenuto conto dei dati parziali già disponibili sull'inquinamento dell'aria e dei valori emissivi ammessi dal proponente, l'effetto cumulo non può che comportare un ulteriore peggioramento della qualità dell'aria, inammissibile in ossequio agli obblighi di legge e alle doverose valutazioni di ordine tecnico sull'impatto ambientale e sanitario di tale condizione.

10)Area ad elevato rischio di crisi ambientale

Questo territorio è classificato così dalla Regione Marche fin dal 2000, in considerazione delle molteplici criticità ambientali accertate già in quel periodo.

Negli elaborati progettuali, pur ammettendo tuttora la persistenza di tali condizioni, ci si limita a sostenere che non vi sarebbero divieti per nuovi insediamenti in quanto il Piano di risanamento previsto dalla Legge regionale del 2004 e approvato nel 2005 sarebbe scaduto (avendo validità di 10 anni).

Tale approccio è puramente formalistico rispetto al Piano ma la V.I.A. si occupa di valutare la sostenibilità di un intervento rispetto alle condizioni ambientali reali che sono tuttora fuori controllo e anzi in ulteriore peggioramento.

Tra l'altro la legge regionale 6/2004 sulle aree AERCA è ancora vigente ponendo chiari obiettivi e obblighi di risanamento. Si pone dunque un **problema inequivocabile e insormontabile di effetto cumulo**. Non basta dire "rispetteremo i limiti di emissione": la questione è che la sommatoria di tutte le attività che insistono su questo territorio ha già creato condizioni tangibili e misurate di non conformità con gli obiettivi comunitari per tutte le matrici: acqua (sia superficiale che sotterranea), aria e suolo.

11)Stato di compromissione dell'acqua.

Secondo l'ARPAM sia le acque del corpo idrico sotterraneo della Valle dell'Esino sia le acque superficiali del fiume Esino non rispettano gli obiettivi di qualità fissati dalla UE (peraltro dal 2000 e da raggiungere entro il 2015...).

Non si capisce, quindi, come si possano aggiungere ulteriori fonti di pressione visto che l'impianto proposto dovrebbe scaricare fino a 50 mc/ora in fognatura.

Addirittura lo stesso sito prescelto per posizionare l'impianto vede una contaminazione preesistente delle acque sotterranee da tetracloroetilene - un cancerogeno accertato per l'uomo - richiedendo quindi l'attivazione della procedura di bonifica.

12) Stato del procedimento di bonifica sul sito in esame

Secondo quanto previsto dalle norme concernenti le bonifiche, l'insediamento di nuove attività deve essere compatibile con le procedure di bonifica obbligatorie in considerazione dello stato di contaminazione evidenziato per tetracloroetilene.

In tal senso, nulla si dice nello Studio di Impatto Ambientale, anche rispetto allo stato della procedura (tenendo conto della tempistica di accertamento dei superamenti della CSC e di quella

fissata dal D.lgs.152/2006 per il procedimento di bonifica, da un lato dovrebbe essere già stata fatta una Messa in sicurezza, dall'altro dovrebbe essere stata espletato almeno il piano di caratterizzazione e anche l'analisi di rischio, soprattutto in considerazione del fatto che il sito è già utilizzato per attività di ufficio).

Inoltre, la Provincia di Ancona ha individuato il responsabile della contaminazione come previsto dalla legge?

13)Stato di contaminazione del suolo nel territorio.

Secondo l'anagrafe 2024 della Regione Marche solo a Jesi vi sono 43 siti in procedura di bonifica, a testimonianza dell'esistenza di fonti di pressione insostenibili per questo territorio. Pertanto anche per la matrice suolo esiste in generale una grave compromissione a scala vasta e per molti di questi siti è di là da venire la risoluzione di queste problematiche. Se allarghiamo lo sguardo all'intera area AERCA, il numero di siti è ancora maggiore ed è in aumento rispetto alla data di supposta scadenza del Piano AERCA (come abbiamo visto il 2015) che quindi non ha risolto alcunché.

Anzi, basterà ricordare che addirittura viene contestato in un procedimento penale il reato di disastro ambientale per uno degli impianti ivi insistenti peraltro nella generale disattenzione o peggio degli enti competenti, per comprendere come la gravità della situazione nell'intera area AERCA imponga agli enti scelte consequenziali.

14) A.I.A. - Relazione di riferimento per le sostanze pericolose

Il proponente ritiene di non dover predisporre la relazione di riferimento per le sostanze pericolose, in considerazione delle caratteristiche costruttive dell'impianto (pavimentazione aree; presenza di vasche di accumulo ecc.).

Il proponente ammette che, senza considerare i rifiuti, che pur costituiscono comunque una potenziale fonte di contaminazione, nel sito si gestiranno oltre 500 tonnellate di sostanze pericolose. Infatti nel documento 0237 sono previsti stoccaggi, solo per i liquidi (!), di ben 500,37 tonnellate di sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente. (Indicazione di pericolo H302, H312, H332, H412, H413, R58).

Il proponente omette, però, di considerare che in caso di incidente con incendio una delle principali fonti di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee è costituita dalle acque di spegnimento.

Pertanto la documentazione è incompleta e anche fuorviante.

15)Processi di trattamento dell'amianto nei rifiuti

Per quanto riguarda l'amianto, viene proposto il trattamento con idrossido di sodio e altre sostanze a temperatura ambiente.

Ebbene, nella letteratura scientifica a tale metodo (peraltro di solito attuato a temperature di circa 100 gradi che per l'impianto Edison non vengono citate) vengono associate potenziali criticità in relazione alla sua efficacia in sistemi di trattamento a scala industriale (ad esempio, Paolini et al. 2018 *Asbestos treatment technologies*, Journal of Material Cycles and Waste Management).

Anche associazioni come Legambiente, che da tempo seguono la questione Amianto in Italia (Dossier "Liberi da amianto", dal capitolo 3.3 TRATTAMENTI CHIMICI "*I trattamenti chimici hanno lo scopo di distruggere le fibre di amianto attraverso attacco chimico ottenuto avvalendosi*

di acidi o basi forti concentrate e successiva neutralizzazione della miscela ottenuta finalizzata a estrarre prodotti riutilizzabili come inerti. Si tratta di applicazioni che in genere richiedono temperature di processo meno elevate dei processi termici ma comunque superiori a quelle ambientali. Il rischio dei trattamenti chimici è che l'inertizzazione avvenga solo a livello superficiale e non interessi le fibre localizzate nella parte più interna della struttura, che potrebbero essere rilasciate in seguito a una rottura del materiale prodotto").

Ricercatori e associazioni rimarcano quindi la mancanza di esperienze alla scala industriale proposta da Edison, senza portare dati concreti ed esperienze circa l'efficacia e l'efficienza del trattamento proposto.

16) Processi di trattamento degli altri contaminanti nei rifiuti

Per gli altri contaminanti in ingresso con i rifiuti, si propongono in maniera generica forme di trattamento chimico/fisiche/calore senza però richiamare in maniera dettagliata, e per ogni sostanza da trattare (o almeno per gruppi di sostanze omogenee), i riferimenti scientifici sull'efficacia di tali trattamenti nonché le potenziali reazioni avverse che potrebbero verificarsi.

17) Limite di 1.000 tonnellate/giorno di rifiuti in ingresso

L'azienda richiede l'autorizzazione per trattare 1.950,20 ton/giorno di rifiuti ma poi in maniera unilaterale sostiene di volersi auto-limitare a 1.000 ton/giorno.

Tale affermazione da un punto di vista amministrativo non ha alcun valore, visto che gli enti sono chiamati a valutare un'autorizzazione per il doppio delle quantità e gli impatti devono essere esplicitati per tale soglia di capacità.

Tra l'altro essendo una scelta unilaterale, una volta ottenuta l'autorizzazione non vi sarebbe alcun strumento amministrativo per sostenere che Edison sia vincolata a tale scelta di carattere privato (che il privato può ovviamente rivedere secondo proprie esclusive valutazioni).

18) Piano di monitoraggio ambientale - amianto

Per la linea di trattamento amianto Edison chiede l'autorizzazione al rilascio in atmosfera di un flusso di emissioni pari a 10.000 mc/ora, per 250 giorni e 16 ore al giorno, con una concentrazione massima di 2 fibre di amianto per ogni millilitro. Stranamente nel Piano di Monitoraggio tra le sostanze da ricercare nell'aria non compare l'amianto, tenendo conto che oltre a quanto emesso dal camino E2 potrebbero senz'altro esservi fonti secondarie anche involontarie (incidenti; malfunzionamenti; comportamenti inadeguati; big bags difettosi ecc.) che potrebbero comportare ulteriori dispersioni che ovviamente dovrebbero essere monitorate, anche in considerazione del fatto che le fibre persistono nell'ambiente, possono accumularsi e infine essere rimesse in circolo (ad esempio a causa del traffico) esponendo i cittadini nelle aree circostanti l'impianto a una sostanza estremamente pericolosa.

Pertanto il Piano di Monitoraggio dovrebbe prevedere una periodica valutazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria nelle aree circostanti l'impianto e al di fuori di esse (a parte tutte le considerazioni sull'incompatibilità dello stesso).

19) Piano di monitoraggio ambientale - parametri aria

Il Piano di Monitoraggio prevede autocontrolli semestrali sulle emissioni in aria. Ribadendo tutte le considerazioni sull'incompatibilità in radice dell'impianto, la complessità dello stesso con plurime

modalità di trattamento (neanche ben delineate in anticipo rimandando a valutazione di volta in volta sulle sostanze da utilizzare), le quantità di rifiuti, anche pericolosi, trattate e le sostanze pericolose gestite, la richiesta di deroghe per la miscibilità, l'enorme numero di codici richiesti, fanno ritenere che tale periodicità sia del tutto inaccettabile, dovendo invece prevedere controlli in continuo su diversi parametri "spia" nonché controlli molto più serrati a cadenza oraria/giornaliera.

20) Piano di monitoraggio ambientale - parametri acqua

Per quanto riguarda le acque di scarico il Piano di Monitoraggio prevede di monitorare in continuo solo ph, temperatura e portata, rimandando a controlli settimanali, mensili e addirittura semestrali per tutti gli altri parametri (per dire, i PFOA, una della classi di inquinanti ritenute più pericolose, sono semestrali!)

Anche sotto tale profilo vale, dunque, quanto già dedotto nel punto precedente, ovvero che, viste le caratteristiche complessive dell'impianto, la periodicità dei controlli indicata è del tutto inadeguata e, nel contempo, indicativa di quali siano gli effettivi livelli di rischio e di pericolosità a cui le popolazioni saranno esposte.

21) Scarico in pubblica fognatura - limiti - rivalutazione A.I.A. impianto di depurazione - BAT

Il progetto prevede lo scarico in pubblica fognatura "*in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente e alle specifiche disposizioni dell'Ente gestore*" (sottolineatura nostra, ndr).

Tenuto conto che è previsto uno scarico anche di ben 50 mc/ora, la complessità dell'impianto con plurime modalità di trattamento (neanche ben delineate in anticipo rimandando a valutazione di volta in volta sulle sostanze da utilizzare), le quantità di rifiuti trattate, la richiesta di deroghe per la miscibilità, l'enorme numero di codici richiesti, la presenza di considerevoli quantità di sostanze pericolose ecc., fanno ritenere necessaria anche la rivalutazione dell'A.I.A. dell'impianto in cui queste acque recapitano.

Infatti, è indispensabile non solo valutare la compatibilità dello scarico con le capacità di trattamento per le varie sostanze **potenzialmente** immesse (anche involontariamente per via di malfunzionamenti, incidenti ecc.) ma anche l'uso delle BAT per affrontare l'ulteriore pressione sull'impianto determinata da questo consistente scarico aggiuntivo (consistente non solo per portata ma anche e soprattutto per varietà di contaminanti che potenzialmente possono essere sversati).

A tal proposito di veda anche la recente sentenza del TAR Toscana n.65/2024 sulle valutazioni circa le BAT per un impianto di depurazione in cui sono veicolati scarichi industriali (in quel caso il depuratore non aveva l'A.I.A. ma qui la sentenza si richiama per la parte relativa appunto all'esame dell'adeguatezza della BAT).

22) Aumento del traffico veicolare - aria e rischio incidentale

Il proponente ammette il peggioramento del traffico veicolare con, solo considerando i veicoli pesanti, altri 16.000 passaggi/anno in un'area con qualità dell'aria già non in linea con le soglie dell'OMS e in cui sono già stati autorizzati ulteriori insediamenti che ora sono in corso di apertura e che non faranno altro che aggravare tale situazione (come Amazon).

A ciò si aggiunga il rischio incidentale associato a questo volume di traffico che peraltro coinvolge mezzi che trasportano rifiuti anche pericolosi e contenenti amianto, con ripercussioni potenziali su

vasta scala (basti pensare ad uno sversamento di liquidi oppure nelle ricadute di amianto sui siti circostanti) non solo da un punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista produttivo.

23) Classificazione acustica - incongruenze con la destinazione urbanistica e la realtà *de facto*

Se è vero che la deliberazione del Consiglio Comunale del 19 settembre 2005 ha classificato l'area dal punto di vista acustico in "*CLASSE VI. aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente caratterizzate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.*" (neretto e sottolineatura nostri, ndr), la successiva zonizzazione urbanistica del Piano Regolatore Generale del Comune Jesi, ha individuato l'area come zona TE 2.2., con la seguente destinazione d'uso (così dettata dalle Norme Tecniche): "*industrie e artigianato di produzione, residenze e uffici connessi all'attività produttiva, artigianato di servizio, **complessi terziari, uffici, centri commerciali, esercizi commerciali e commercio all'ingrosso, attrezzature per lo spettacolo, la ricreazione e il tempo libero, attività ricettive e pubblici esercizi, servizi e attrezzature collettive di livello locale e urbano, uffici pubblici, sedi di associazioni, impianti e servizi tecnici urbani, attrezzature di pubblico interesse, parcheggi, stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti. La destinazione "industrie e artigianato di produzione", quando prevista in immobili inseriti in contesti residenziali, deve essere compatibile con la residenza, previa verifica da parte degli organi competenti in relazione alla specifica attività.***" (grassetto e sottolineatura nostri, ndr)

Appare del tutto evidente l'incongruenza da un punto di vista fattuale tra le due diverse interpretazioni della medesima area.

Poiché la Valutazione di Impatto Ambientale deve trattare gli impatti soprattutto sulla situazione "de facto" e non solo quella "sulla carta", tenendo conto dei recettori sensibili realmente presenti e della destinazione in concreto delle aree, avendo anche il PRG precisato di dover svolgere valutazioni appropriate caso per caso, tenuto conto che il PRG è successivo alla zonizzazione acustica che con ogni evidenza non è stata adeguatamente aggiornata di conseguenza, si ritiene che l'impatto acustico vada valutato tenendo conto della Classe IV (aree di intensa attività umana) e non nella Classe VI.

In tal senso, si registrano già criticità nello stato *ante operam* (si vedano le tabelle allegate allo studio acustico), che verrebbero esacerbate in caso di realizzazione dell'intervento.

24) Impatto acustico - effetto cumulo

A parte la questione, molto rilevante, della classe reale da considerare, la relazione sull'impatto acustico è:

a) fondata su un solo giorno di rilevamenti (23 novembre 2023), che certamente non può essere considerato un monitoraggio esaustivo anche solo dal punto di vista statistico.

b) manca completamente (infatti nello studio si precisa che la valutazione è stata fatta solo per considerare i requisiti di legge delle emissioni dichiarate dall'impianto) una valutazione circa l'effetto cumulo dell'intervento con tutte le altre attività (compreso il traffico) svolte nell'area.

25) Applicabilità della Seveso

Il proponente afferma che *"In riferimento alle tipologie di rifiuti pericolosi potenzialmente assimilabili alle restanti categorie di miscele pericolose in Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015, ovvero Tossiche e/o Ecotossiche per l'ambiente acquatico, Edison Next Recology manterrà i quantitativi massimi detenuti di tali tipologie di rifiuti al di sotto delle soglie quantitative fissate in Allegato 1 del decreto; pertanto, lo stabilimento risulta non soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 13 (Notifica), 14 (Politica e Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti) e 15 (Rapporto di Sicurezza) del D.Lgs. 105/2015."*

Si esprimono fortissimi dubbi su tale "autocertificazione" tenendo conto dei seguenti fatti:

-senza considerare i rifiuti, il proponente ammette la presenza di oltre 500 tonnellate di sostanze pericolose;

-i rifiuti stessi (con capacità di stoccaggio contemporanea di oltre 3.000 tonnellate) possono contenere sostanze pericolose che si aggiungono a quelle detenute come reagenti;

-in un sistema estremamente complesso, con molteplici linee di trattamento, variabilità nell'uso dei reagenti, enorme numero di codici rifiuti ecc, **il sistema di gestione non prevede un controllo "in continuo" e "in automatico" delle quantità di sostanze pericolose (nei rifiuti o come sostanze detenute) presenti contemporaneamente nel sito**; pertanto non si comprende come la società possa comunque in ogni momento essere certa di non aver superato le soglie previste dal D.lgs.105/2015;

-si deve anche tener conto delle potenzialità dei vari silos/contenitori/reattori previsti in termini di capacità potenziale;

-i rifiuti in accettazione devono essere sottoposti a un processo di valutazione che dura diverse ore, per cui nell'impianto potrebbero essere presenti anche rifiuti con caratteristiche non previste in attesa appunto della valutazione. Questa incertezza per così dire intrinseca e non risolvibile, deve portare a valutazioni conservative.

26)Inadempienza degli enti/capacità di controllo

Oltre ai profili di rischio già evidenziati, l'impianto proposto, volendo gestire una varietà quasi illimitata di tipologie di rifiuti (centinaia e centinaia di codici) della più disparata provenienza industriale (come concerie, raffinerie ecc) risulta anche di estrema complessità, con ben 7 linee di trattamento previste e oltre 300.000 tonnellate/anno di rifiuti da gestire (solo per le linee principali, 175.000 liquidi, tra cui anche pericolosi, e 110.000 solidi anche contenenti amianto).

Come abbiamo visto gli stessi enti oggi chiamati ad esprimersi sul progetto:

- non sono stati capaci di risanare come imposto dalla legge le criticità preesistenti per tutte le matrici rispetto ad obiettivi di qualità fissati dai massimi organismi internazionali, tanto che i cittadini si vedono tuttora violati i propri diritti a vivere in un ambiente sano;
- si evidenzia anche la difficoltà di esercitare in maniera efficace ed efficiente i controlli indispensabili per prevenire il verificarsi di tali condizioni (ricordando che la normativa ambientale si basa sulla prevenzione e sulla revisione delle autorizzazioni esistenti);
- sono inadempienti su molteplici procedimenti, a partire dalla predisposizione e approvazione del nuovo Piano AERCA (la cui elaborazione è responsabilità proprio della Provincia di Ancona), dalla rielaborazione del Piano regionale della Qualità dell'Aria fermo

al 2006 (!), alla definizione e conclusione dei molteplici procedimenti di bonifica che dovrebbero essere risolti entro i termini fissati dal D.lgs.152/2006 ecc.

Sarebbe quindi singolare e surreale per questi enti che hanno dimostrato inequivocabilmente di avere gravi limiti che si riverberano direttamente e/o indirettamente sulla qualità della vita e addirittura della salute dei cittadini, esprimersi in senso favorevole ad un impianto che aumenta le pressioni sul territorio invece di risolvere, come prevedono le norme a tutti i livelli, le criticità preesistenti.

27) Destinazione urbanistica

Come abbiamo visto, la destinazione urbanistica consente la presenza di centri commerciali, uffici ecc. e non solo attività industriali.

Anzi, il PRG prevede una valutazione di compatibilità dei nuovi insediamenti con le attività residenziali, evidenziando quindi la sussistenza di cause ostative per impianti di rilevante impatto.

Qui, a nostro avviso, l'impianto in questione deve essere classificato anche come impianto insalubre di I classe (e probabilmente anche come impianto sottoposto alla disciplina SEVESO), e questo non può che determinare l'incompatibilità con le attuali destinazioni urbanistiche dell'area.

Segnaliamo, inoltre, che la realizzazione dell'impianto comporterebbe la necessità di ottenere una deroga rispetto alle altezze dei camini, di fatto in variante con le norme tecniche del PRG.

28) Rischio incidenti

L'impianto (considerata la sua complessità; i limiti sopra richiamati; l'enorme quantità di rifiuti da trattare delle più disparate categorie e provenienze; la richiesta di deroga per la miscibilità ecc) pone certamente fortissimi rischi in caso di incidente, vista l'attuale configurazione delle attività presenti e la destinazione urbanistica mista. In ogni caso la città è posta a pochissime centinaia di metri.

In caso di incendio, ad esempio, ci potrebbero essere dispersioni massive (a causa dei moti convettivi) di fibre contenenti amianto con potenziale ricaduta su aree densamente abitate/frequentate, con impatti enormi anche sulle attività produttive limitrofe, oppure la formazione di nubi tossiche con conseguenze inimmaginabili visto il numero di persone potenzialmente esposte.

Su questi aspetti nulla dice il S.I.A. (ad esempio, non si fanno modelli di dispersione in caso di incidente) nonostante il rischio incidentale debba essere esaminato attentamente nella procedura di V.I.A.

29) Miscelazione

L'azienda chiede di essere autorizzata a miscelare i rifiuti in deroga anche se poi aggiunge una frase piuttosto sibillina ("***Ciò premesso si specifica che i rifiuti che dovranno essere trattati internamente alla piattaforma e che necessitano di una previa omogeneizzazione (leggasi miscelazione) con altri rifiuti dovranno comunque rispettare i criteri base del sopra citato "protocollo di miscelazione", senza che, però, l'operazione in questione sia classificata come tale.***").

A parte chiarire meglio questo passaggio, si ritiene che la miscelazione debba essere valutata in senso negativo visto l'enorme numero di codici che si vuole trattare e una certa indeterminatezza intrinseca sulla reale composizione degli stessi (ad esempio, per presenza di impurezze o sostanze

rare), tenuto anche conto della compresenza nell'impianto di reagenti delle più diverse caratteristiche che rendono gravoso se non impossibile il lavoro in sicurezza.

30) Alternative localizzative

L'impianto in questione, per taglia e caratteristiche, ha una valenza (per i possibili rifiuti in ingresso) certamente sovra-regionale se non internazionale.

Abbiamo già visto le pesantissime criticità per quanto riguarda la localizzazione a Jesi che ne rendono incompatibile l'insediamento in quest'area.

Premesso che a nostro avviso non deve essere lasciata al privato la scelta di localizzare impianti così delicati, lo stesso avrebbe dovuto esplicitare in forma oggettiva (uso di procedure GIS ecc) la selezione delle aree e delle eventuali alternative, come minimo a scala nazionale.

In fede,

Spazio Comune Autogestito TNT

Ambasciata dei Diritti Jesi